

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità e Malta recante adozione delle condizioni e delle modalità per la partecipazione di Malta a programmi comunitari nel settore della formazione, dell'istruzione e della gioventù

(2000/C 337 E/29)

COM(2000) 416 def. — 2000/0176(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 6 luglio 2000)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il combinato disposto degli articoli 149 e 150 con l'articolo 300, paragrafo 2 e il primo comma dell'articolo 300 paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) La partecipazione di Malta ai programmi della Comunità è un elemento importante della strategia di preadesione per Malta, come stabilito dal regolamento (CE) n. 555/2000 del Consiglio, del 13 marzo 2000, relativo alla realizzazione di interventi nell'ambito della strategia di preadesione per la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Malta ⁽¹⁾.
- (2) La decisione 1999/382/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di formazione professionale «Leonardo da Vinci» ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, e la decisione n. 253/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000, che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di istruzione «Socrates» ⁽³⁾, in particolare l'articolo 12, nonché la decisione n. 1031/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2000, che istituisce il programma d'azione comunitaria «Gioventù» ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 11, stabiliscono che tali programmi sono aperti alla partecipazione di Malta.

(3) In conformità delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio il 14 febbraio 2000, la Commissione ha concordato, a nome della Comunità europea, un accordo che consente a Malta di partecipare ai suddetti programmi.

(4) È opportuno che detto accordo sia approvato,

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo tra la Comunità europea e Malta recante adozione delle condizioni e delle modalità per la partecipazione di Malta a programmi comunitari nel settore della formazione, dell'istruzione e della gioventù è approvato a nome della Comunità europea.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a nominare le persone incaricate di firmare l'accordo in modo che questo risulti vincolante per la Comunità.

Articolo 3

Il Presidente del Consiglio provvede, a nome della Comunità, a notificare gli elementi previsti dall'articolo 4 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 68 del 16.3.2000, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 146 dell'11.6.1999, pag. 33.

⁽³⁾ GU L 28 del 3.2.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 117 del 18.5.2000, pag. 1.

PROGETTO DI ACCORDO**tra la Comunità europea e Malta recante adozione delle condizioni e delle modalità per la partecipazione di Malta a programmi comunitari nel settore della formazione, dell'istruzione e della gioventù**

LA COMUNITÀ EUROPEA, da una parte, e

MALTA, dall'altra,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 1999/382/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di formazione professionale «Leonardo da Vinci»⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, e la decisione n. 253/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000, che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di istruzione «Socrates»⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, nonché la decisione n. 1031/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2000, che istituisce il programma d'azione comunitaria «Gioventù»⁽³⁾, in particolare l'articolo 11, stabiliscono che tali programmi sono aperti alla partecipazione di Malta.
- (2) Malta ha espresso il desiderio di partecipare a tali programmi.
- (3) La partecipazione di Malta ai suddetti programmi rappresenta una tappa significativa della strategia di preadesione per Malta, come stabilito dal regolamento (CE) n. 555/2000 del Consiglio, del 13 marzo 2000, relativo alla realizzazione di interventi nell'ambito della strategia di preadesione per la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Malta⁽⁴⁾.

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

A partire dal 2000 Malta partecipa alla seconda fase dei programmi della Comunità europea Leonardo da Vinci e Socrates

(«Leonardo da Vinci II» e «Socrates II») e, dal 2001, al programma d'azione comunitaria «Gioventù», conformemente alle condizioni e alle modalità descritte negli allegati I e II che formano parte integrante del presente accordo.

Articolo 2

L'accordo si applica all'intera durata dei programmi Leonardo da Vinci II e Socrates II, a partire dal 1° gennaio 2000 e, nel caso di Gioventù, a partire dal 1° gennaio 2001 fino alla fine del programma.

Articolo 3

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui trova applicazione il trattato che istituisce la Comunità europea e alle condizioni definite da tale trattato e, dall'altra, al territorio di Malta.

Articolo 4

Il presente accordo entra in vigore il giorno in cui le Parti contraenti comunicano di aver concluso le rispettive procedure.

Articolo 5

Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascuno di questi testi facenti fede.

⁽¹⁾ GU L 146 dell'11.6.1999, pag. 33.

⁽²⁾ GU L 28 del 3.2.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 117 del 18.5.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ EFT L 68 del 16.3.2000, pag. 3.

ALLEGATO I

Condizioni e modalità per la partecipazione di Malta ai programmi Leonardo da Vinci II, Socrates II e Gioventù

1. Malta partecipa a Leonardo da Vinci II, Socrates II e Gioventù (in appresso denominati «i programmi») in conformità, salvo altre disposizioni del presente accordo, degli obiettivi, dei criteri, delle procedure e dei termini definiti dalla decisione 1999/382/CE del Consiglio del 26 aprile 1999, dalla decisione n. 253/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 gennaio 2000 e della decisione n. 1031/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2000, che istituiscono tali programmi d'azione comunitaria. Essa partecipa a tutte le attività dei programmi, ad eccezione di alcune attività nel quadro di Gioventù dedicate alla cooperazione con quei paesi terzi che non vi partecipano a pieno titolo.
2. A norma dell'articolo 5 delle decisioni relative a Leonardo da Vinci II, a Socrates II e a Gioventù, nonché delle disposizioni relative alle responsabilità degli Stati membri e della Commissione delle Comunità europee riguardo alle agenzie nazionali Leonardo da Vinci, Socrates e Gioventù adottate dalla Commissione, Malta crea le strutture adeguate per la gestione coordinata dell'attuazione delle azioni del programma a livello nazionale e adotta le misure necessarie a garantire l'adeguato finanziamento di tali agenzie, che nell'ambito del programma riceveranno contributi per le loro attività. Malta adotta tutte le altre misure necessarie per una gestione efficiente dei programmi a livello nazionale.
3. Per partecipare ai programmi, Malta versa ogni anno un contributo al bilancio generale dell'Unione europea, conformemente alle modalità descritte nell'allegato II.

Al fine di tener conto degli sviluppi del programma o dell'evoluzione della capacità di assorbimento di Malta, il Consiglio di associazione è autorizzato, se necessario, ad adeguare il contributo, in modo da evitare squilibri di bilancio nell'attuazione dei programmi.

4. Le condizioni e le modalità di presentazione, valutazione e selezione delle domande delle istituzioni, delle organizzazioni e dei cittadini maltesi aventi diritto sono le stesse che valgono per le istituzioni, le organizzazioni e i cittadini aventi diritto nella Comunità.

La Commissione può prendere in considerazione anche esperti maltesi quando, conformemente alle pertinenti disposizioni delle decisioni che istituiscono i programmi, nomina gli esperti indipendenti incaricati di concorrere alla valutazione dei progetti.

5. Al fine di garantire la dimensione comunitaria dei programmi, per essere ammissibili al sostegno finanziario della Comunità i progetti e le attività devono includere almeno un partner appartenente ad uno degli Stati membri della Comunità.
6. I fondi a favore delle attività di mobilità di cui all'allegato I, sezione III, punto 1, della decisione relativa a Leonardo da Vinci II, e delle azioni decentralizzate di Socrates e Gioventù, nonché per il sostegno finanziario alle attività delle agenzie nazionali istituite conformemente al precedente punto 2, saranno assegnati a Malta in base alla suddivisione annuale della dotazione finanziaria del programma decisa a livello comunitario e al contributo di Malta al programma stesso. L'importo massimo del sostegno finanziario alle attività delle agenzie nazionali non sarà mai superiore al 50 % del bilancio previsto per i programmi di lavoro di tali agenzie.
7. Gli Stati membri della Comunità e Malta si impegneranno al massimo, nell'ambito delle attuali disposizioni, per facilitare la libera circolazione e il soggiorno di studenti, insegnanti, tirocinanti, formatori, personale amministrativo delle università, giovani e altre persone aventi diritto che si spostano tra Malta e gli Stati membri della Comunità nel quadro della loro partecipazione ad attività contemplate dal presente accordo.
8. Malta esenta le attività contemplate dal presente accordo da imposte indirette e dazi doganali e non applica divieti e restrizioni sulle importazioni ed esportazioni di beni e servizi destinati ad essere utilizzati nell'ambito di tali attività.
9. Fatte salve le responsabilità della Commissione delle Comunità europee e della Corte dei conti delle Comunità europee per il monitoraggio e la valutazione dei programmi, conformemente alle decisioni relative ai programmi Leonardo da Vinci II, Socrates II e Gioventù (rispettivamente articoli 13, 14 e 13), la partecipazione di Malta ai programmi sarà oggetto di controllo costante e congiunto da parte della Commissione delle Comunità europee e di Malta. Malta presenta alla Commissione apposite relazioni e partecipa ad altre attività specifiche organizzate dalla Comunità in questo contesto.
10. Ai sensi dei regolamenti finanziari della Comunità, le intese contrattuali concluse con o da organismi maltesi disciplinano i controlli e le verifiche contabili da esperirsi da parte o sotto il controllo della Commissione e della Corte dei conti. Le verifiche contabili possono essere eseguite con lo scopo di controllare le entrate e le spese di tali organismi relativamente ai loro obblighi contrattuali nei confronti della Comunità. Le competenti autorità maltesi provvedono a prestare, in uno spirito di collaborazione e nel reciproco interesse, tutta l'assistenza necessaria o utile, secondo le circostanze, per l'esecuzione di tali controlli e verifiche contabili.

Le disposizioni relative alle responsabilità degli Stati membri e della Commissione riguardo alle agenzie nazionali Leonardo da Vinci, Socrates e Gioventù adottate dalla Commissione si applicano alle relazioni tra Malta, la Commissione e le agenzie nazionali maltesi. Nel caso di irregolarità, negligenze o frodi imputabili alle agenzie nazionali maltesi, le autorità di Malta saranno responsabili per i fondi non recuperati.

11. Fatte salve le procedure di cui all'articolo 7 della decisione relativa a Leonardo da Vinci II e all'articolo 8 delle decisioni relative a Socrates II e a Gioventù, i rappresentanti di Malta partecipano ai comitati di programma in qualità di osservatori per i punti che li riguardano. Per la discussione degli altri punti e al momento del voto, tali comitati si riuniscono in assenza dei rappresentanti maltesi.
12. La lingua utilizzata per tutti i contatti con la Commissione, nelle procedure relative alle domande, nei contratti, nelle relazioni presentate e in tutti gli altri aspetti amministrativi dei programmi è una delle lingue ufficiali della Comunità.
13. La Comunità e Malta possono interrompere le attività contemplate dal presente accordo in qualsiasi momento previo preavviso scritto di dodici mesi. I progetti e le attività in corso al momento dell'interruzione continueranno e verranno portate a termine secondo le condizioni stabilite nel presente accordo.

ALLEGATO II

Contributo finanziario di Malta ai programmi Leonardo da Vinci II, Socrates II e Gioventù

1. LEONARDO DA VINCI

Per partecipare al programma Leonardo da Vinci II, Malta dovrà versare al bilancio dell'Unione europea il seguente contributo finanziario (in EUR):

Anno 2000	Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006
441 000	453 000	482 000	502 000	523 000	549 000	569 000

2. SOCRATES

Per partecipare al programma Socrates II, Malta dovrà versare al bilancio dell'Unione europea il seguente contributo finanziario (in EUR):

Anno 2000	Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006
575 000	642 000	658 000	672 000	690 000	710 000	736 000

3. GIOVENTÙ

Per partecipare al programma Gioventù, Malta dovrà versare al bilancio dell'Unione europea il seguente contributo finanziario (in EUR):

Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006
340 000	405 000	473 000	539 000	607 000	686 000

4. Nel 2000, Malta verserà il contributo suddetto interamente a titolo del bilancio nazionale maltese, mentre negli anni successivi ricorrerà in parte al bilancio nazionale e in parte ai fondi per la sua preadesione. Tramite una procedura di programmazione separata nel quadro del regolamento del Consiglio relativo alla realizzazione di interventi nell'ambito della strategia di preadesione per la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Malta, i fondi per la preadesione richiesti saranno trasferiti a Malta mediante una convenzione finanziaria separata. Tali fondi, insieme agli importi provenienti dal bilancio nazionale maltese, rappresenteranno il contributo nazionale di Malta, che sarà usato dal paese per effettuare i versamenti a fronte delle annuali richieste di fondi da parte della Commissione.

5. I fondi per la preadesione saranno chiesti secondo il seguente scadenario:

— per il contributo al programma Leonardo da Vinci II, i seguenti importi annui (in EUR):

Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006
300 000	425 000	400 000	400 000	400 000	Importo da determinare

— per il contributo al programma Socrates II, i seguenti importi annui (in EUR):

Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006
300 000	425 000	400 000	400 000	400 000	Importo da determinare

— per il contributo al programma Gioventù II, i seguenti importi annui (in EUR):

Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006
300 000	350 000	400 000	400 000	400 000	Importo da determinare

La parte rimanente del contributo di Malta proverrà dal bilancio statale di quel paese.

6. Il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea si applica, in particolare, alla gestione del contributo di Malta.

Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai rappresentanti e dagli esperti maltesi nel quadro della loro partecipazione in qualità di osservatori ai lavori dei comitati di cui all'allegato I, punto 11, o ad altre riunioni nel quadro dell'attuazione dei programmi, sono rimborsate dalla Commissione in base e conformemente alle procedure attualmente applicabili agli esperti non governativi degli Stati membri dell'Unione europea.

7. Dopo l'entrata in vigore del presente accordo e all'inizio di ogni anno successivo, la Commissione invierà a Malta una richiesta di fondi, che corrisponderà al suo contributo a ciascuno dei programmi contemplati dal presente accordo.

Il contributo è espresso in euro e versato su un conto bancario in euro della Commissione.

In risposta alla richiesta di fondi, Malta verserà il proprio contributo:

— entro il 1° maggio per la parte finanziata dal bilancio nazionale, purché la Commissione invii la richiesta di fondi prima del 1° aprile, altrimenti il versamento verrà effettuato al più tardi un mese dopo l'invio della richiesta di fondi;

— entro il 1° maggio per la parte finanziata dai fondi per la preadesione, purché gli importi corrispondenti siano stati inviati a Malta entro tale data, altrimenti il versamento avverrà entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui tali fondi sono stati inviati a Malta.

Qualsiasi ritardo nel pagamento del contributo darà luogo ad un pagamento, da parte di Malta, di interessi sull'importo restante alla data di scadenza. Il tasso di interesse è pari al tasso applicato alla data della scadenza dalla Banca centrale europea per le sue operazioni in euro, maggiorato di 1,5 punti percentuali.